



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

D.M. n. 259 del 9.5.2017

IL MINISTRO

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado ed, in particolare, l'articolo 405, recante "*Norme comuni ai concorsi per il reclutamento del personale docente*";
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53*";
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, comma 4, che prevede l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, tra i quali, alla lettera a), è indicato il regolamento di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante "*norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133*";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*", ed, in particolare, l'articolo 5, recante "scuola secondaria di I grado";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente "*regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma del citato articolo 64, comma*

4, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente “*regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente “*regolamento recante norme per il riordino dei licei, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133*”;

DATO ATTO che sono stati conseguiti gli obiettivi di cui al citato articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112/2008;

CONSIDERATO che l’articolo 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*”, prevede che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provveda con proprio decreto alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente;

RITENUTO di dover procedere, alla luce degli elementi emersi in fase di prima applicazione del citato DPR n. 19/2016, alla revisione, ai sensi del suddetto articolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto;

RITENUTO, altresì, che occorre effettuare una ricognizione degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e delle corrispondenti classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche al fine di consentire la definizione dell’organico dell’autonomia a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 e di assicurare conseguentemente l’ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente;

SENTITO il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nell’adunanza dell’8 febbraio 2017;

INFORMATE le OO.SS. del comparto scuola.

DECRETA

Articolo 1

Con il presente decreto si dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016, come indicato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo.

Articolo 2

Al fine di consentire la definizione dell’organico dell’autonomia e di assicurare conseguentemente l’ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente, gli allegati B, C, D ed E al presente decreto, di cui formano parte integrante e sostanziale, individuano la corrispondenza tra le

discipline contenute nei quadri orari di cui ai DPR n. 89/2009, 87/2010, 88/2010 e 89/2010 e le classi di concorso di cui al previgente ordinamento ed al DPR n. 19/2016.

Articolo 3

Alla tabella A allegata al DPR n.19 del 14 febbraio 2016 sono apportate le seguenti correzioni:

- dove è scritto: “LICEO SPORTIVO” leggasi: LICEO SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO”;
- dove è scritto: “LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali” leggasi: “ LM11-Scienze per la conservazione dei beni culturali”.

Articolo 4

Fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 17 e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni contrattuali sulla mobilità del docente individuato soprannumerario, i docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti, ai sensi del DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 e del presente decreto, a una diversa classe di concorso mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica.

Articolo 5

Coloro i quali, all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016.

Articolo 6

Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, ivi comprese tutte le operazioni propedeutiche alla formazione degli organici e alla mobilità relative al medesimo anno.

IL MINISTRO

Valeria Fedeli

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs 39/09